

**ASSOCIAZIONE
PER L'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
AI LAVORATORI DEL GRUPPO TELECOM ITALIA**

- ASSILT -

STATUTO

Approvato dal CdA del 31/5/2011

TITOLO I - Costituzione e Scopo

Art. 1 - Costituzione, denominazione, durata e sede

1. In attuazione dell'Accordo del 30 luglio 1980, si è costituita un'associazione di mutualità volontaria, strutturalmente ed amministrativamente autonoma, denominata "*Associazione per l'Assistenza Sanitaria Integrativa ai lavoratori della SIP*" (ASSILS). Dal 18 luglio 1995 l'Associazione ha assunto la denominazione di "*Associazione per l'Assistenza Sanitaria Integrativa ai lavoratori della TELECOM ITALIA*" (ASSILT) e, dal 31 gennaio 2005, in forza ed in attuazione dell'Accordo del 29 gennaio 2005 sottoscritto fra Telecom Italia S.p.A. e SLC-CGIL, Fistel-CISL e UILCOM-UIL quali parti istitutive, quella di "*Associazione per l'Assistenza Sanitaria Integrativa ai lavoratori delle Aziende del Gruppo Telecom Italia - ASSILT*" (di seguito anche, in breve, "Associazione"); essa ha forma di associazione non riconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36, 37 e 38 del Codice Civile.
2. L'Associazione ha durata indeterminata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 22.
3. Il presente Statuto è redatto in applicazione e in conformità con quanto stabilito dal D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 460 e dalla legge del 7 dicembre 2000, n. 383.
4. L'Associazione ha sede in Roma, Via Luigi Bellotti Bon, 14.

Art. 2 - Scopo

1. L'Associazione persegue senza fini di lucro lo scopo di erogare a favore dei Soci e dei Beneficiari di cui, rispettivamente, ai successivi artt. 3 e 4, prestazioni integrative di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, ivi comprese - in concorso con le strutture sanitarie pubbliche - l'effettuazione di ricerche, indagini conoscitive ed interventi di prevenzione sanitaria di gruppo ed individuali, nonché la promozione di iniziative di educazione sanitaria a tutela della salute e dell'integrità fisica dei soci medesimi e degli altri soggetti indicati .
2. L'Associazione può altresì svolgere direttamente od indirettamente ogni attività strumentale, sussidiaria e complementare rispetto al raggiungimento dello scopo come definito al precedente comma 1.

TITOLO II – Destinatari, Soci e Beneficiari

Art. 3 – Destinatari e Soci

1. Sono Destinatari dell'Associazione:

a) i lavoratori - Operai, Impiegati e Quadri - non in prova, assunti con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto con termine superiore a sei mesi, dipendenti di Telecom

Italia S.p.A. ovvero delle Società da questa controllate direttamente od indirettamente che applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione;

- b) gli ex dipendenti delle Società di cui alla precedente lettera a), che siano cessati dal servizio - anche in attuazione di specifici accordi collettivi - con diritto a pensione a carico di una gestione previdenziale obbligatoria ovvero maturino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico nei quattro anni successivi alla cessazione, o loro superstiti titolari di pensione di reversibilità;
- c) i lavoratori aventi le caratteristiche di cui alla precedente lett. a), dipendenti da Società già aderenti all'Associazione di cui Telecom Italia abbia cessato anche totalmente il controllo ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ. nei cui confronti trovi applicazione il Contratto di cui alla citata lett. a);
- d) i lavoratori, già iscritti all'Associazione, appartenenti a complessi aziendali ceduti, ex art. 2112 del Cod. Civ., a Società non controllate direttamente o indirettamente da Telecom Italia;
- e) i lavoratori aventi le caratteristiche di cui alla precedente lettera a), dipendenti di Società del Gruppo Telecom Italia che, pur non applicando il Contratto di settore delle TLC, non siano dotate di forme di assistenza sanitaria integrativa o sostitutiva del Servizio Sanitario Nazionale comunque erogate;
- f) i lavoratori, iscritti al soppresso "Fondo per le Pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia" e già soci dell'Associazione, dipendenti da Società di cui Telecom Italia abbia cessato il controllo ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ., nei cui confronti non trova più applicazione il Contratto di settore delle TLC, a condizione che le Società medesime siano iscritte all'Associazione da almeno 20 anni;
- g) gli ex dipendenti di cui alle lett. c), d) e) e f) che siano cessati dal servizio - anche in attuazione di specifici accordi collettivi - con diritto a pensione a carico di una gestione previdenziale obbligatoria ovvero maturino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico nei quattro anni successivi alla cessazione, o loro superstiti titolari di pensione di reversibilità; qualora per legge o per accordo il periodo ecceda i predetti quattro anni, la conservazione della qualità di socio ai sensi e per gli effetti di cui ai commi successivi è subordinata al previo versamento, da parte delle aziende di riferimento di un contributo, stabilito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15 comma 6 lettera f), inteso a garantire il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario dell'Associazione.

Nelle ipotesi di cui alle lett. c), d), e) e f) di cui al comma 1, l'adesione è comunque subordinata a specifico accordo sindacale, nonché alla delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione assunta ai sensi dell'art. 15, comma 6, lett. m), relativa alla richiesta formulata dalla Società ed alla integrale accettazione, da parte di quest'ultima, del presente Statuto e di tutti gli atti correlati, ivi inclusi quelli relativi alla contribuzione.

2. Sono Soci Ordinari Lavoratori e Pensionati dell'Associazione i soggetti di cui al precedente comma 1, rispettivamente lett. a) e b), che presentino domanda di adesione; sono altresì Soci Ordinari le rispettive Aziende.
3. Sono Soci Aggiunti Lavoratori dell'Associazione i dipendenti delle Aziende di cui al comma 1, lett. c), d), e) e f) che abbiano aderito all'Associazione, nonché le Aziende medesime, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite; nel caso di cessazione dal servizio, avvenuta in presenza dei requisiti di cui al comma 1, lett. b), tali Soci Lavoratori possono aderire all'Associazione in qualità di Soci Aggiunti Pensionati.
4. Gli ex dipendenti decadono dalla facoltà di adesione o di nuova adesione all'Associazione trascorsi 12 mesi dalla acquisizione del diritto relativo o dalla cessazione del precedente rapporto associativo.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa di tutti gli associati che possiedono i requisiti per l'iscrizione all'Associazione.

Art. 4 - Beneficiari

1. S'intendono per Beneficiari i familiari dei Soci i quali, su espressa indicazione di questi, possono fruire, oltre ai Soci, di prestazioni sanitarie dirette dell'Associazione stessa ovvero di prestazioni sanitarie per le quali è prevista l'erogazione di un contributo economico da parte dell'Associazione.
2. Il Regolamento delle Prestazioni individua i familiari Beneficiari agli effetti del presente Statuto.

Art. 5 - Modalità di adesione

1. Le Società di cui all'art. 3 aderiscono all'Associazione mediante presentazione di specifica domanda di adesione alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione; la domanda dovrà comunque contenere l'impegno a contribuire all'Associazione nelle misure e termini previsti dagli Accordi sindacali vigenti in materia tempo per tempo.
2. I Destinatari di cui all'art. 3 aderiscono all'Associazione per libera scelta individuale mediante presentazione di apposita domanda scritta di adesione, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione; la domanda contiene l'indicazione dei familiari Beneficiari di cui all'art. 4, l'impegno a contribuire nei termini previsti dagli Accordi in materia vigenti di tempo in tempo e, per i Soci Lavoratori, la delega all'Azienda ad operare le trattenute corrispondenti.
3. Nei casi di cui al precedente comma 2, il rapporto associativo decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione, da parte dell'Associazione, della domanda di adesione. Entro due mesi da tale data il Consiglio di Amministrazione può richiedere ulteriore documentazione a corredo della domanda ovvero rifiutarla, qualora non sussistano i requisiti per l'Associazione come stabiliti dal presente Statuto.

Art. 6 - Sospensione del rapporto associativo

1. Il verificarsi di eventi che determinano la sospensione del rapporto di lavoro non fa venir meno la qualità di Socio; i riflessi di tali eventi sui contributi e le prestazioni sono definiti dal Regolamento delle Prestazioni.

Art. 7 - Cessazione della qualità di Socio

1. Il rapporto associativo ha termine nei casi di seguito indicati, per i Soci Lavoratori e Pensionati:

A) Soci Lavoratori Ordinari e Aggiunti:

- 1) cessazione del rapporto di lavoro o passaggio ad altra Azienda del Gruppo non aderente;
- 2) recesso unilaterale dall'Associazione;
- 3) passaggio a dirigente;
- 4) morte;
- 5) esclusione dall'Associazione deliberata dall'Assemblea per gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto o dalle disposizioni regolamentari o negoziali.

B) Soci Pensionati Ordinari e Aggiunti:

- 1) recesso dall'Associazione;
- 2) morte;
- 3) esclusione dall'Associazione deliberata dall'Assemblea per gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto o dalle disposizioni regolamentari o negoziali.

2. La cessazione della qualità di Socio decorre dalla data in cui si verificano gli eventi di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.
3. Il recesso deve essere comunicato per iscritto all'Associazione da parte del Socio Lavoratore entro il 30 settembre di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo; per il Socio Pensionato almeno tre mesi prima della scadenza del periodo per il quale è stata versata la relativa contribuzione.
4. La cessazione del rapporto associativo comporta, con la medesima decorrenza, la decadenza dalla qualità di Beneficiari per i familiari di cui all'art.4.
5. Per le Società il rapporto associativo ha termine nei casi di seguito indicati.
 - a) perdita dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) o b), del presente Statuto;
 - b) recesso dall'Associazione; tale recesso non ha effetto prima del decorso di 24 mesi dalla data di adesione e deve essere comunicato all'Associazione con un preavviso di almeno tre mesi;
 - c) esclusione dall'Associazione deliberata dall'Assemblea per gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto o dalle disposizioni regolamentari o negoziali.
6. La cessazione della qualità di socio decorre, per le Società, dalla data degli eventi di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto al punto b) del medesimo comma.
7. Il rapporto associativo ha termine altresì nei casi di morosità per omissione di versamento dei contributi associativi secondo le modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione.
8. La cessazione della qualità di Socio da parte delle Società determina il venir meno, con la stessa decorrenza, della medesima qualità in capo ai Soci Lavoratori e Pensionati.
9. E' facoltà del Socio che abbia esercitato il recesso dal rapporto associativo formulare domanda di nuova adesione all'Associazione, la cui ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione; questo determinerà l'ammontare del contributo aggiuntivo *una tantum* che il richiedente dovrà versare in relazione al periodo decorso dalla data di efficacia del recesso.

Art. 8 - Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Fermi restando i diritti e i doveri di cui al presente Statuto, tutti i Soci, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno diritto di voto e possono concorrere per l'elezione degli Organismi dell'Associazione con le modalità di espressione del voto e di rappresentanza stabilite nel Regolamento Elettorale.
2. I Soci Lavoratori e Pensionati ed i Beneficiari hanno diritto alle prestazioni di cui al successivo art. 11.
3. Con l'adesione il Socio s'impegna all'osservanza di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento e a non abusare in alcun modo delle prestazioni rese dall'Associazione, attenendosi alla scrupolosa osservanza del Codice di comportamento di cui al Regolamento delle Prestazioni.
4. Nei confronti del Socio inadempiente potranno essere adottate, dal Consiglio di Amministrazione, le sanzioni definite dal Regolamento, fermo restando, nei casi più gravi la facoltà dell'Assemblea di deliberare l'esclusione del socio ai sensi di cui al precedente art. 7. In ogni caso l'Associazione potrà rivalersi nei confronti del Socio stesso per gli eventuali danni arrecati con il suo comportamento.
5. Ogni Socio è tenuto a collaborare con l'Associazione, affinché questa possa recuperare, da eventuali terzi responsabili, quanto speso per l'assistenza prestata, nei termini e secondo le modalità definite dal Regolamento delle Prestazioni.

TITOLO III – Patrimonio, contribuzione e prestazioni

Art. 9 – Il patrimonio

1. Il fondo comune dell'Associazione è costituito dai contributi dei Soci di cui al precedente art. 3, dagli interessi su eventuali impieghi di disponibilità e, fatte salve le norme di legge, da altre entrate che in ogni modo dovessero pervenire all'Associazione stessa (lasciti, donazioni, attività varie).
2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o distribuzione non sia imposta per legge.
3. Ogni anno dovrà essere accantonata ad un fondo di riserva una quota non inferiore al 5% dell'avanzo netto di gestione; il fondo di riserva non può essere utilizzato che in circostanze straordinarie o per l'assorbimento di eventuali disavanzi di gestione.

Art. 10 – La contribuzione

1. La misura della contribuzione all'Associazione a carico dei Soci - Lavoratori, Pensionati e Società - è determinata da appositi accordi tra le parti istitutive, con successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione che ne determina le modalità di versamento secondo quanto previsto al successivo art. 15, comma 5, lett. g).
2. Il Consiglio di Amministrazione determina un contributo aggiuntivo *una tantum* per i lavoratori in servizio nonché per gli ex-dipendenti delle Aziende associate che - pur in possesso dei requisiti per l'adesione - presentino la domanda in un momento successivo a quello dell'acquisizione del diritto.

La quota aggiuntiva è dovuta al momento della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, in caso di mancato o tardivo versamento, il Socio Pensionato o l'Azienda associata sono tenuti a versare all'Associazione un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato del 5%.
4. L'obbligo contributivo insorge contestualmente alla decorrenza del rapporto associativo.
5. I contributi associativi non sono, in nessun caso, rivalutabili o trasmissibili.

Art. 11 – Le prestazioni

1. Le prestazioni - aventi carattere integrativo di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale - riguardano, in via principale:
 - a) protesi specialistiche e relative cure;
 - b) interventi chirurgici di particolare natura, degenze e cure ospedaliere;
 - c) cure specialistiche ed accertamenti diagnostici, nonché ogni altro intervento integrativo, preventivo o educativo che sarà valutato necessario in relazione al livello dell'assistenza a carattere generale.
2. Il diritto a fruire delle prestazioni decorre dalla data di inizio effettivo della contribuzione; le condizioni, i limiti e le modalità di erogazione degli interventi nei confronti dei Soci e dei Beneficiari sono stabiliti da un apposito Regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

TITOLO IV – Organi ed uffici associativi

Art. 12 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Rappresentanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 13 – Assemblea dei Rappresentanti - Composizione

1. L'Assemblea è composta da 78 membri eletti secondo quanto indicato dal Regolamento Elettorale, che è parte integrante del presente Statuto, dei quali:
 - a) 41, in rappresentanza dei Soci Lavoratori;
 - b) 9, in rappresentanza dei Soci Pensionati;
 - c) 28, in rappresentanza delle Aziende associate.
2. I Rappresentanti dei Soci Lavoratori e dei Soci Pensionati sono eletti, separatamente, a suffragio universale, con voto libero e segreto, attribuito a liste concorrenti di candidati, su 9 collegi multiregionali, secondo quanto previsto nel Regolamento Elettorale. La denominazione, la composizione ed il numero di Rappresentanti per ciascun collegio sono riportati nella tabella A allegata al presente Statuto e che costituisce, di questo, parte integrante; essi devono rivestire la qualità di Socio Ordinario Lavoratore ovvero Pensionato.
3. I Rappresentanti delle Aziende associate sono eletti su collegio unico nazionale.
4. Ai Rappresentanti di cui al comma 1 si applica quanto previsto all'art. 2382 del Codice Civile.
5. I Rappresentanti rimangono in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di tre volte consecutive. Ove nel corso del mandato vengano a mancare uno o più di essi, si dovrà procedere, per il periodo residuo, alla loro sostituzione secondo quanto indicato nel Regolamento Elettorale. I Rappresentanti subentranti restano in carica sino al completamento del mandato.
6. Ogni Rappresentante ha diritto a un voto e può, mediante delega scritta conservata dal Consiglio di Amministrazione, farsi rappresentare soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, da altro Delegato della componente di appartenenza. Ciascun Rappresentante può essere portatore di una sola delega.
7. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco; il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Art. 14 - Assemblea dei Rappresentanti - funzioni e convocazione

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - a) esprime valutazione sul bilancio preventivo ed approva il rendiconto annuale entrambi predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) approva il Regolamento delle Prestazioni e convalida le modifiche o le integrazioni al medesimo deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15, comma 5, lett. b);
 - c) elegge, per la componente in rappresentanza dei Soci Lavoratori e Pensionati, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti secondo quanto previsto dai successivi artt. 15 e 18 e ne delibera la revoca ai sensi degli artt. 2383, comma 3, e 2400, comma 2, del Codice Civile;
 - d) promuove l'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 22 e 2393 del Codice Civile, e nei confronti dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti secondo quanto previsto dall'art. 2407 del Codice Civile;
 - e) delibera sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, anche sulla base delle proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il primo semestre per gli adempimenti di cui alle lett. a) del comma precedente, nonché per informazioni e valutazioni sull'andamento generale della gestione.
4. L'Assemblea straordinaria delibera in merito:
 - a) alle modificazioni dello Statuto e del Regolamento Elettorale proposte dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) allo scioglimento anticipato dell'Associazione;
 - c) alle procedure di liquidazione e alle relative modalità;
 - d) alla nomina ed ai poteri dei liquidatori ai sensi del successivo art. 22.
5. L'Assemblea - ordinaria o straordinaria - è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso è inviato ai Rappresentanti e ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti tramite raccomandata almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza; in casi di particolare urgenza l'avviso può essere inviato tramite facsimile, telegramma o messaggio di posta elettronica contenente le indicazioni di cui al primo periodo del presente comma almeno sette giorni prima della adunanza. Dell'adunanza stessa e dei contenuti dell'avviso è fatta menzione sul sito web dell'Associazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare senza indugio l'Assemblea quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Rappresentanti ovvero da almeno cinque Consiglieri, e nella domanda sono tassativamente indicati gli argomenti da trattare.
7. L'Assemblea è convocata nella sede dell'Associazione, ovvero in altro luogo in territorio nazionale indicato nell'avviso di convocazione, ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
8. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, può riunirsi anche per videoconferenza od altri idonei mezzi telematici ove tale modalità sia precisata nell'avviso di convocazione; per la regolarità della costituzione e delle deliberazioni è necessario, in tali casi, che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; nel caso in cui all'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui nel corso della riunione, venga meno il collegamento per motivi tecnici, l'Assemblea sarà considerata sospesa e, come tale, dichiarata dal Presidente; saranno comunque considerate valide le deliberazioni assunte sino al momento della intervenuta sospensione. La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente.

9. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di 60 Rappresentanti e delibera con il voto favorevole di 56 Rappresentanti. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di 56 Rappresentanti e delibera con il voto favorevole di 52 Rappresentanti.
10. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno 62 Rappresentanti e delibera con il voto favorevole di 58 Rappresentanti. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di 58 Rappresentanti e delibera con il voto favorevole di 54 Rappresentanti.
11. Il Presidente constata la regolarità della costituzione dell'Assemblea e la validità delle eventuali deleghe.
12. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Direttore che in qualità di Segretario, ne cura la redazione.
13. Delle delibere assembleari, ivi compreso il rendiconto annuale, è data notizia sul sito web dell'Associazione per almeno dieci giorni successivi alla data dell'Assemblea.

Art. 15 – Consiglio di Amministrazione – Composizione e attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da dodici componenti, di cui:
 - a) cinque Soci Lavoratori Ordinari, eletti dai Rappresentanti di cui al precedente art. 13, comma 1, lett. a);
 - b) un Socio Pensionato Ordinario, eletto dai Rappresentanti di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera b);
 - c) sei eletti su designazione di Telecom Italia S.p.A..
2. I Rappresentanti di cui al precedente art. 13, comma 1, lett. a), provvedono all'elezione dei Consiglieri di cui al precedente comma 1, lett. a), sulla base di liste di candidati predisposte dalle organizzazioni sindacali istitutive o da Rappresentanti dell'Assemblea e sottoscritte da almeno 12 Rappresentanti. Ciascuna lista sarà composta da 7 candidati di cui due supplenti specificamente indicati. Alla lista che otterrà un numero di voti almeno pari a 30 Rappresentanti sarà assegnata la totalità dei seggi. Nel caso in cui nessuna lista ottenga il suddetto numero di voti, si procederà ad un'ulteriore votazione; alla terza votazione si andrà al ballottaggio tra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti. Nella comunicazione di nomina Telecom Italia indicherà tre Consiglieri supplenti agli effetti dell'art. 16, comma 5. Le Organizzazioni sindacali stipulanti l'Accordo del 29 gennaio 2005, provvedono altresì alla nomina di un Socio Pensionato Ordinario, in qualità di supplente del Rappresentante di cui al comma 1, lett. b).
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per quattro anni e possono essere eletti ovvero nominati per tre volte consecutive.
4. La qualità di Consigliere è incompatibile con quella di Rappresentante in Assemblea; nel caso di elezione o di nomina il Consigliere di Amministrazione decade pertanto dalla carica di Rappresentante.
5. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di amministrare l'Associazione ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto; esso, in particolare:

- a) elegge, nella prima seduta successiva alla sua nomina da parte dell'Assemblea, il Presidente ed il Vice Presidente con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, secondo quanto previsto al successivo art. 17;
- b) predispone, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, il Regolamento delle Prestazioni per l'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria, ne cura l'osservanza apportandovi, con la medesima maggioranza, le modificazioni o integrazioni che si rendessero necessarie nel corso della gestione; queste ultime sono sottoposte alla convalida dell'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, lett. b);
- c) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale, accompagnato dalla relazione generale attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio ed all'attività svolta e programmata;
- d) provvede all'organizzazione funzionale dell'Associazione e nomina, su indicazione di Telecom Italia, il Direttore di cui al successivo art. 20;
- e) delibera sulle conseguenze di comportamenti irregolari da parte dei Soci, disponendo, nei casi più gravi, l'esclusione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del presente Statuto;
- f) delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, l'entità delle contribuzioni aggiuntive previste dal presente Statuto;
- g) determina, ai sensi dell'art. 10, comma 1, le modalità di versamento dei contributi a carico dei Soci Lavoratori e Pensionati e definisce con le Aziende le modalità di corresponsione dei contributi da queste dovuti;
- h) nomina, con il voto favorevole di due terzi dei componenti, su proposta dei Consiglieri di cui al comma 1, primo alinea, del presente articolo, i Delegati di cui al successivo art. 19, e ne coordina l'operato;
- i) può delegare incarichi a singoli Consiglieri per la trattazione di particolari argomenti, determinando i limiti della delega;
- j) propone all'Assemblea straordinaria le modifiche al presente Statuto, nonché l'eventuale liquidazione dell'Associazione;
- k) fissa la data delle elezioni, agli effetti di quanto stabilito dal Regolamento Elettorale e conferisce al Presidente l'incarico di indire le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Rappresentanti;
- l) assume iniziative che, attraverso la ricerca e la gestione dei dati, tendano all'individuazione ed alla prevenzione delle cause di malattia;
- m) delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, in ordine a tutte le problematiche relative all'adesione all'Associazione;
- n) delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, convenzioni - anche per la gestione amministrativa e contabile dell'attività dell'Associazione - con soggetti terzi.

Art. 16 – Consiglio di Amministrazione – funzionamento e deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo o ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri od il Collegio dei Revisori dei Conti. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della eventuale documentazione, sono effettuate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione. L'avviso è inviato ai Consiglieri ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti tramite raccomandata almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione; in casi di particolare urgenza l'avviso può essere inviato tramite facsimile, telegramma o posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione.
2. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente ovvero, in occasione del rinnovo, dal Consigliere più anziano per età. E' ammessa la partecipazione alle riunioni per video o altri idonei mezzi telematici; si applicano a tal fine le disposizioni di cui all'art. 14, comma 7.
3. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno sette membri e decide a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che lo Statuto non preveda diversamente. In caso di parità, al voto del Presidente è attribuito valore doppio. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore, in qualità di Segretario, che ne cura la redazione.

4. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non prendono parte a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente dalla carica; si applica la disposizione di cui all'art. 2382 del Codice Civile.
5. Se nel corso del mandato vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, si dovrà procedere alla loro sostituzione mediante subentro del primo dei supplenti della componente di riferimento. Se con i supplenti non si completa il Consiglio per la componente di nomina elettiva, i Consiglieri in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea dei Rappresentanti affinché proceda, con riferimento alla componente medesima, alla cooptazione dei membri effettivi e di quelli supplenti necessari all'integrazione del Consiglio; per la componente aziendale Telecom Italia provvederà ad analogo adempimento.
6. In caso di esaurimento di tutti i supplenti i Consiglieri in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea dei Rappresentanti affinché si proceda, per la componente elettiva, alla cooptazione dei supplenti; per la componente aziendale Telecom Italia provvederà alla nomina dei supplenti.
7. Qualora vengano a cessare, per qualsiasi motivo, tutti i Consiglieri, il Collegio dei Revisori dei Conti procede d'urgenza all'attivazione delle procedure di ricostituzione del Consiglio, secondo quanto indicato nell'art. 15, provvedendo, nel frattempo, a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 17 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente tra i Consiglieri di cui all'art. 15, comma 1, lett. a) o b), e c).
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza, anche in giudizio, dell'Associazione.
3. Il Presidente:
 - a) sovrintende al funzionamento dell'Associazione;
 - b) indice, previa delibera del Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 15, comma 5, lett. k), le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Rappresentanti, secondo le procedure e le modalità previste nel Regolamento elettorale;
 - c) provvede a convocare e a presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Rappresentanti e ad eseguirne le deliberazioni;
 - d) svolge ogni altro compito attribuitogli dal Consiglio di Amministrazione o dalle norme del presente Statuto.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
5. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica come gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da quattro membri effettivi e due supplenti per metà eletti su designazione dei Rappresentanti dei Soci Lavoratori e Pensionati, e per l'altra metà eletti su designazione di Telecom Italia.
2. Per l'elezione di cui al comma precedente, si procede mediante liste presentate dalle organizzazioni sindacali istitutive o da Rappresentanti e sottoscritte da almeno un terzo dei Rappresentanti medesimi; ciascuna lista sarà composta da tre candidati, di cui uno supplente; risulteranno eletti i candidati appartenenti alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

3. Tutti i componenti del Collegio devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Si applica il disposto di cui all'art. 2399, comma 1, del Codice Civile.

Costituisce causa di decadenza dalla carica la cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori dei legali; inoltre, il candidato che rivesta già la carica di Rappresentante in Assemblea decade da tale carica in caso di elezione.

4. Il Collegio nomina un Presidente fra i membri eletti su designazione di Telecom Italia.

5. I Revisori restano in carica come i componenti del Consiglio di Amministrazione e possono essere rieletti o nominati per non più di due volte consecutive. Il Revisore che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito, per il periodo residuo, dal Revisore Supplente omogeneo per rappresentanza. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Revisori Supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'Assemblea dei Rappresentanti perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo; nel caso di Revisore in rappresentanza delle Aziende Telecom Italia provvederà alla nomina relativa.

6. Il Collegio si riunisce almeno ogni trimestre. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio decade dall'ufficio. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale sottoscritto dagli intervenuti.

7. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio. Il Revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

8. I Revisori devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee; i Revisori che non assistono, senza giustificato motivo, alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica.

9. Al Collegio dei Revisori dei conti spettano i compiti ed i poteri previsti dagli artt. 2403 e 2403-bis del Codice Civile.

Art. 19 - Delegati

1. In ciascun ambito multiregionale di cui alla Tabella A allegata al presente Statuto opera un Delegato, nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15, comma 5, lett. h), del presente Statuto fra i Rappresentanti di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), del medesimo ambito e da questi proposto.

2. Il Delegato, coadiuvato da altri rappresentanti di cui all'art.13 comma 1, lettera a) e lettera b)(*), eletti nel medesimo ambito multiregionale, è chiamato a:

a) sovrintendere all'esatta applicazione del Regolamento delle Prestazioni e delle Delibere del Consiglio di Amministrazione;

b) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione relative a:

1) iniziative di medicina preventiva e di educazione sanitaria;

2) sanzioni nei confronti degli iscritti inadempienti;

3) eventuali modifiche del Regolamento delle prestazioni.

c) individuare le esigenze sanitarie a fronte di accertate carenze, sul territorio di competenza, del Servizio Sanitario Nazionale da valutare in sede di Consiglio di Amministrazione;

d) assumere le decisioni operative ed amministrative attinenti alle prestazioni dell'Associazione in funzione dei livelli di assistenza sanitaria forniti dal Servizio Sanitario Nazionale;

e) applicare le delibere del Consiglio di Amministrazione atte a superare le carenze del Servizio Sanitario Nazionale con riguardo alle diverse esigenze territoriali

3. Delle decisioni assunte in ordine ai compiti affidatigli ciascun Delegato dovrà trasmettere al Consiglio di Amministrazione specifica relazione, secondo la periodicità stabilita dal Consiglio medesimo.
4. L'ufficio di Delegato cessa allo scadere del mandato quale Rappresentante in Assemblea, salvo rinuncia all'ufficio del Delegato medesimo, revoca - deliberata con la stessa maggioranza prevista per la nomina - da parte del Consiglio ovvero sopravvenienza di altra causa che non consenta la prosecuzione dell'attività. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 4, qualora venga meno un Delegato, il Presidente convoca senza indugio il Consiglio affinché proceda alla sostituzione, nelle stesse forme e procedure di cui al comma 1.

(*) modifica approvata dal Consiglio di Amministrazione del 19 ottobre 2005

Art. 20 – Direttore

1. Il Direttore dell'Associazione, nominato ai sensi dell'art. 15, comma 5, lett. d), coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e si occupa delle questioni inerenti la normale gestione dell'Associazione; in questi termini provvede altresì alla attuazione operativa delle convenzioni di cui all'art. 15, comma 5, lett. n).
2. Si applicano al Direttore le previsioni di cui al precedente art. 19, comma 4. L'accettazione dell'ufficio di Direttore comporta inoltre la decadenza da altro ufficio o carica rivestita nell'Associazione.

Art. 21 - Contabilità

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per le attività associative previste dallo Statuto.
3. Il rendiconto annuale, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere portato all'approvazione dell'Assemblea dei Rappresentanti entro il primo semestre dell'anno successivo.

TITOLO V – Norme finali, rinvio

Art. 22 - Scioglimento

1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di eventi che rendano impossibile il perseguimento dello scopo od il funzionamento dell'Associazione.
2. In caso di liquidazione l'Assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri; essa provvederà inoltre alla destinazione delle somme risultanti dalla liquidazione delle attività e dei beni dell'Associazione stessa, che saranno devoluti ad altro soggetto avente analoga finalità o, comunque, fini di pubblica utilità, in conformità alle iniziative od intese intervenute fra le parti istitutive e alla legge.

Art. 23 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione le norme del Codice Civile.

Tabella A

<i>Denominazione</i>	<i>Territori</i>	<i>Rappresentanti dei Soci</i>	
		<i>Lavoratori</i>	<i>Pensionati</i>
Collegio 1:	Piemonte - Valle d'Aosta	4	1
Collegio 2:	Lombardia	4	1
Collegio 3:	Veneto, Trentino e Friuli	5	1
Collegio 4:	Liguria e Toscana	4	1
Collegio 5:	Emilia R., Marche e Umbria	5	1
Collegio 6:	Lazio, Sardegna, Abruzzo	7	1
Collegio 7:	Campania e Calabria	4	1
Collegio 8:	Molise, Basilicata e Puglia	5	1
Collegio 9:	Sicilia	3	1